



VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 MARZO 2022

Oggi 24 marzo 2022 alle ore 11,00 si è riunito presso la sede sociale in Pontida il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Individuazione del Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81.

Il Presidente Giovanni Panseri, constatato che oltre a lui sono presenti gli amministratori Oscar Panseri e Nevio Marco Panseri ed i sindaci dr. Saita, dr. Brugali e dr. Corsi, dichiara valida la riunione ed invita il dr. Saita a fungere da segretario.

Il Presidente, passando a trattare l'argomento all'ordine del giorno, ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 giugno 2021, gli ha conferito il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs.81/2008; la sua presenza in azienda è destinata, da ora in poi, ad essere meno continua e suggerisce quindi di valutare l'affido delle responsabilità di gestione degli adempimenti in materia salute, sicurezza e ambientale a soggetto che possa assicurarle in modo più capillare. In tal senso il Presidente dichiara che, a suo avviso, un'altra idonea figura, interna al Consiglio, in grado di assolvere in concreto a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/08 – TUSL e dal d.lgs. 152/06 possa essere il Consigliere Delegato Nevio Panseri.

Ricorda al Consiglio che il Datore di Lavoro deve assolvere le attività che in via esemplificativa ma non esaustiva, sono di seguito riportate:

- rappresentare la Società avanti a tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo, previste dalle normative generali e particolari relativamente alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione incendi, compreso l'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), anche ai fini e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 1124/1965;
- analizzare tutte le problematiche connesse e conseguenti all'applicazione delle norme di legge emanate ed emanande negli ambiti operativi riconducibili, sempre in via esemplificativa ma non esaustiva, ai seguenti provvedimenti legislativi: 1 - igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro: D.Lgs. 81/2008; 2 - smaltimento e gestione dei rifiuti, tutela delle acque dall'inquinamento, tutela del suolo e bonifica dei siti contaminati: parte IV D.Lgs. 152/06; 3 - qualità delle emissioni in atmosfera: D.Lgs. 152/06; 4 - prevenzione incendi anche con riferimento alla Circolare del Ministero degli Interni n. 12 del 17.05.1980 ed ai decreti del Ministro degli Interni del 06.07.1983 e del 10.3.1998; 5 - prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: D.Lgs. 81/2008, titolo IV; 6 – prevenzione e controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (D.Lgs. 334/99 e s.m.i.). Tali attività vengono svolte in nome e per conto di Chimiver Panseri S.p.A. compiendo tutti gli atti ed esplicando tutte le funzioni per provvedere direttamente e/o



personalmente al preciso adempimento di tutte le norme di legge nonché all'adeguamento all'aggiornamento di tutte le misure tecniche e organizzative in ordine alla normativa vigente, alle regole di buona tecnica con l'ausilio dell'opera di preposti debitamente formati e informati, delle conseguenti incombenze, verificando l'esatto adempimento di quanto stabilito;

- adempiere, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e alle normative ad esso riconducibili, a tutti gli obblighi di adozione e organizzazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché controllare e vigilare sull'attuazione delle stesse, di adeguamento tecnologico, di formazione, addestramento e informazione dei lavoratori: 1. attuando e facendo attuare le misure di sicurezza e di igiene del lavoro previste nelle varie norme di legge regolanti la materia ed in particolare nel D.Lgs. 81/2008; 2. eseguendo la manutenzione degli impianti, delle attrezzature ed apparecchiature esistenti, e i dovuti controlli impiantistici, onde assicurare, per quanto riguarda la sicurezza, l'adeguato funzionamento e l'efficienza delle stesse e dei presidi antinfortunistici adottati; 3. provvedendo all'adeguamento ed all'aggiornamento delle misure tecniche e organizzative di prevenzione e protezione, dando ottemperanza alla normativa vigente nonché alle regole di buona tecnica. 4. elaborando il Documento di valutazione dei Rischi e le integrazioni e gli aggiornamenti necessari al medesimo, rispettando l'oggetto ed i contenuti minimi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 ed assumendo le conseguenti determinazioni tecniche e organizzative; 5. verificando l'osservanza da parte del Medico Competente degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva. Quanto detto provvedendo a vigilare affinché i lavoratori per i quali vige un obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; 6. partecipando alle riunioni periodiche e di consultazione previste dalla vigente normativa, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quella prevista e disciplinata dall'art. 35 del citato D.Lgs. 81/2008 e assicurando che nel corso della riunione siano sottoposti all'esame dei partecipanti anche i contenuti minimi di cui all'art. 35, comma 2 D.Lgs. 81/2008. A tal proposito, il procuratore provvede alla cura, inoltre, di ogni necessario rapporto con gli enti esterni di controllo, assicurando la corretta tenuta, trasmissione e compilazione di ogni documentazione aziendale di riferimento; 7. provvedendo ad organizzare il funzionamento del servizio di prevenzione e protezione dello stabilimento del quale è responsabile 8. provvedendo, ai sensi dell'art. 26 del citato decreto legislativo 81/2008, ad operare iniziative affinché vengano rispettati, dalle posizioni aziendali a ciò deputate, gli obblighi tesi a verificare l'idoneità tecnico - professionale delle ditte appaltatrici e dei lavoratori autonomi, ad informare le stesse sui rischi specifici presenti nell'area di lavoro dove sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate dalla Committente in riferimento ai rischi medesimi, a cooperare con le imprese appaltatrici nell'apprestamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei lavoratori, tramite scambio di reciproche informazioni, e a promuovere, nel caso della presenza contemporanea di più imprese appaltatrici, la cooperazione e il coordinamento tra le imprese appaltatrici presenti nei luoghi di lavoro, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori



delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. La produzione della cooperazione e il coordinamento tra le diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori assicurando l'elaborazione, del documento di valutazione dei rischi interferenziali (cosiddetto DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare, ovvero dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze. 9. agendo al fine di predisporre le misure tecniche ed organizzative, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII, eliminando o quantomeno riducendo l'incidenza dei fattori di rischio determinati dall'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici e fisici nocivi alla salute (quali agenti cancerogeni, rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, piombo e amianto, ecc.), anche conseguenti a contaminazioni e inquinamenti di natura ambientale e/o personale, nonché dei relativi pericoli; 10. adottando tutti i provvedimenti organizzativo/gestionali necessari in materia di gestione dell'emergenza, primo soccorso, prevenzione incendi, sorveglianza sanitaria, ed individuando ogni struttura organizzativa e/o operativa idonea; 11. garantendo la tenuta del Registro degli infortuni e la raccolta delle informazioni ai fini dell'aggiornamento della situazione degli infortuni; 12. designando e garantendone altresì la formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di primo soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; 13. provvedendo affinché, nell'ambito dell'organigramma e delle rispettive responsabilità di preposti e lavoratori, si osservi un costante e rigoroso adempimento delle misure previste nonché il rispetto delle stesse, disponendo opportune ispezioni e richiedendo l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari in caso di mancata precisa ottemperanza; 14. Provvedendo, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e da ogni altra norma in materia di salute e sicurezza, anche attraverso i responsabili diretti ove necessario: (a) all'informazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle procedure di pronto soccorso, prevenzione incendi, evacuazione, e sui nominativi dei relativi responsabili; (b) alla formazione dei lavoratori in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansione, dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati; (c) all'informazione adeguata dei lavoratori e al loro addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro; (d) all'addestramento specifico. Nei casi in cui richiesto dalla normativa, provvedendo ad assegnare incarichi specifici per attività specialistiche (PES, PAV, PEI, ecc.); 15. garantendo che l'acquisto di tutte le macchine ed attrezzature da utilizzare, nonché la progettazione e la costruzione dei corrispondenti impianti, siano gestiti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente;

- gestione dei cantieri temporanei o mobili (titolo IV D.Lgs. 81/2008) e relativamente alle attività di esercizio, manutenzione e nuove costruzioni, assumendo il ruolo e la funzione di "committente" e svolgendo, in tale veste, adeguata istruttoria per la scelta e la identificazione dei soggetti tra cui nominare le figure professionali di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 ed inoltre verificando, in caso di appalto diretto, l'esistenza di adeguate caratteristiche tecnico/professionali in capo alle imprese cui affidare l'esecuzione dei lavori, facendo riferimento alle modalità previste nell'allegato XVII del citato



D.Lgs. 81/2008. Quanto detto svolgendo ogni necessario controllo affinché il mandato conferito al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per la esecuzione venga eseguito nel pieno rispetto della normativa di riferimento;

- esercitare le attribuzioni previste e disciplinate dalle norme in tema di ambiente ed ecologia, emissioni in atmosfera, al fine di evitare ogni possibile forma di inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del suono e, in particolare, ogni attività connessa al ruolo di responsabile ambientale aziendale dello stabilimento e di gestore AIA ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) o AUA D.Lgs. 152/2006, garantendo che l'esercizio delle attività produttive e delle infrastrutture fosse conforme agli standard di legge e di autorizzazione. Tali attività vengono svolte esercitando i poteri di organizzazione e controllo al fine di adempiere i correlati obblighi di prevenzione e protezione dell'ambiente e del territorio e di assicurare che la gestione delle infrastrutture, stabilimenti e impianti aziendali nello stabilimento siano sempre conformi alle norme ambientali e prescrizioni degli enti locali senza costituire causa di pericoli o pregiudizi per l'ambiente mettendo in atto attività volte:
- (I) alla valutazione ambientale di piani e programmi e dei progetti (VAS e VIA), alla garanzia che i progetti o le attività produttive comunque connesse alla gestione dello stabilimento, ricadenti nelle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), siano gestite in tutte le loro fasi (dal progetto all'esecuzione dei lavori) in conformità alla parte prima del D.Lgs. 152/2006 ovvero in conformità alle eventuali e conseguenti prescrizioni degli Enti pubblici precedenti e/o competenti e alla garanzia dell'esecuzione di tutti gli adempimenti aziendali di natura amministrativa necessari per le procedure di VAS e di VIA;
- (II) all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): alla garanzia che tutti gli impianti e attività aziendali ricadenti nell'allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 siano assoggettati a prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (AIA), ex art. 29-sexies D.Lgs. 152/2006, assumendo ogni potere e prerogativa atta a garantire: 1. che tutti gli impianti e le attività aziendali assoggettabili alla suddetta disciplina siano dotati di effettiva Autorizzazione Integrata Ambientale o AUA in corso di validità; 2. il rinnovo delle Autorizzazioni Integrate Ambientali o AUA sia effettuato entro la loro scadenza; 3. che tutti gli impianti o attività aziendali assoggettate alla suddetta disciplina AIA o AUA, siano conformi alle prescrizioni degli Enti autorizzanti indicate nell'AIA o AUA o nei piani di monitoraggio ambientale ivi allegati; 4. che le variazioni sostanziali agli impianti o alle attività suscettibili di determinare una modifica significativa dei valori dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 siano effettuate previa comunicazione agli Enti competenti, e segnatamente che vengano attivate le procedure di cui all'art. 29-nonies D.Lgs. 152/2006 prima di rendere esecutive tali modifiche, assicurando l'attuazione delle eventuali ed ulteriori prescrizioni dell'Ente competente e precedente oppure – quando necessario – il rinnovo dell'AIA o AUA; 5. che vengano comunque rispettati tutti gli obblighi di comunicazione prescritti dalla normativa AIA o AUA in ordine agli impianti e attività aziendali rientranti in tale disciplina; 6. che vengano trasmessi tempestivamente all'Autorità competente ed ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli sulle emissioni come



indicato nell'AIA o AUA o nel piano di monitoraggio; 7. ogni opportuna modifica degli impianti o delle attività produttive in attuazione di quanto eventualmente prescritto dagli Enti competenti e dai precedenti; 8. l'effettuazione di tutte le comunicazioni prescritte dalla legge in regime di AIA o AUA ed in particolare quelle prescritte in caso di modifica degli impianti o delle attività produttive dello stabilimento come disposto dall'art. 29-nonies D.Lgs. 152/2006, e quelle prescritte per l'invio annuale dei dati caratteristici relativi ad emissioni, aria, acqua, sonore e suolo per l'anno precedente ai sensi dell'art 29-undecies D.Lgs. 152/2006, nonché le comunicazioni prescritte dall'art. 29-decies D.Lgs. 152/2006; 9. l'organizzazione all'interno del sistema di gestione ambientale dello stabilimento delle opportune verifiche sul rispetto delle prescrizioni contenute nella AIA o AUA;

(III) in merito alla tutela delle acque dall'inquinamento, gestione delle risorse idriche e disciplina degli scarichi, a garantire: 1. che il prelievo di acque a uso civile e industriale dello stabilimento sia improntato al rispetto delle leggi statali e regionali e delle eventuali prescrizioni degli Enti locali, e che l'emungimento da pozzi collocati nello stabilimento sia sempre assoggettato ad autorizzazione degli Enti locali; 2. ogni iniziativa di verifica e controllo sugli impianti produttivi al fine di prevedere e prevenire tutti i rischi di inquinamento o contaminazione o danneggiamento delle risorse idriche, dei corsi d'acqua superficiali e sotterranei derivati da scarichi di reflui non conformi. 3. che gli scarichi delle acque reflue industriali e meteoriche e assimilate alle domestiche dello stabilimento, siano sempre autorizzati e conformi ai requisiti di qualità e quantità stabiliti dalla legge statale o regionale, o comunque dalle prescrizioni Enti Locali. 4. che il sistema fognario e di depurazione (ove esistente) dello stabilimento: a) sia adeguatamente mappato e conforme a quanto indicato nelle planimetrie utilizzate dagli Enti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dell'autorizzazione agli scarichi dei reflui industriali; b) venga mantenuto in ottimo stato di conservazione e manutenzione e idoneo a garantire gli obiettivi di prevenzione di scarichi non conformi; c) non consenta diluizioni delle concentrazioni di inquinanti presenti nello scarico mediante immissione di scarichi parziali di acque di raffreddamento o acque di lavaggio con modalità non espressamente indicate nelle comunicazioni agli Enti locali in merito alla richiesta di AIA o AUA o di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali; 5. che venga adeguata, ove necessario, la valutazione dei rischi ambientali connessi con l'esercizio della rete fognaria predisponendo ogni misura preventiva anche infrastrutturale ritenuta più opportuna per impedire o comunque ridurre al minimo i rischi di inquinamento o di scarico non conforme; 6. che l'esercizio delle attività produttive non determini scarichi non autorizzati sul suolo o nel sottosuolo, o comunque in corpo idrico recettore; 7. che venga verificato, nell'ambito delle attività di controllo dei sistemi di fognatura, che siano stati adottati i più opportuni sistemi di monitoraggio e campionamento delle acque per accertare la presenza di eventuali sostanze inquinanti e in concentrazione tale da violare quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006, attivandosi eventualmente per identificarne le cause. 8. ogni iniziativa di controllo e prevenzione di scarichi non autorizzati o fuori norma di acque reflue industriali o meteoriche di dilavamento da parte di imprese appaltatrici o subappaltatrici affidatarie di servizi o lavorazioni all'interno dello



stabilimento; 9. che vengano effettuate adeguate manutenzioni agli impianti di depurazione presenti nello stabilimento, allo scopo di prevenire il rischio di malfunzionamenti e pericoli di eventuale rilascio di reflui o percolamenti potenzialmente nocivi per l'ambiente; attività di lavaggio impianti o attrezzature siano effettuate senza contaminazione del sito o produzione di reflui non autorizzati;

(IV) in ordine alla produzione e smaltimento dei rifiuti:

1. a controllare l'identificazione dei produttori di rifiuti all'interno dei siti produttivi, garantendo altresì, anche attraverso ogni opportuna azione di controllo e verifica, che nei siti produttivi aziendali venga sempre chiaramente identificato l'effettivo primo produttore del rifiuto generato dal ciclo produttivo o da una lavorazione, nonché siano identificati e tracciati tutti i successivi cessionari e detentori fino a smaltimento, recupero, riciclaggio, riutilizzo del rifiuto o comunque fino alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter D.Lgs. 152/2006;

2. a controllare la gestione dei rifiuti prodotti nei siti produttivi. Il procuratore si assume la responsabilità di garantire che in tutti i siti produttivi aziendali siano rispettate le norme poste dal D.Lgs. 152/2006 sulla produzione, intermediazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e assimilati urbani prodotti da: 1) Chimiver Panseri S.p.A. 2) Imprese affidatarie o sub affidatarie di lavorazioni o servizi da effettuare nello stabilimento, garantendo inoltre (con opportune prescrizioni organizzative e attivando ogni necessario controllo) che: - tutti i rifiuti generati nello stabilimento vengano registrati, raccolti e depositati temporaneamente, in attesa del conferimento allo smaltitore, in modo da non recare pregiudizio per l'ambiente e nel rispetto delle norme contenute nella Parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché nelle relative eventuali prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; - tali rifiuti vengano sempre adeguatamente caratterizzati secondo le procedure previste dagli allegati al D.Lgs. 152/2006 e comunque in conformità a quanto prescritto dalla normativa dell'Unione Europea e in particolare rispettando quanto indicato negli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006; - lo stabilimento sia dotato di un proprio deposito temporaneo di rifiuti nel rispetto dei limiti e con le formalità prescritte dal D.Lgs. 152/2006, e che i rifiuti siano ivi depositati per tipologie omogenee, evitando miscele in violazione alla legge, ovvero che essi siano sempre identificabili e che la loro detenzione non costituisca pregiudizio per la salute degli addetti al deposito o pericolo per l'ambiente; - i rifiuti prodotti siano sempre annotati nei registri di carico e scarico ovvero nell'apposita scheda SISTRI entro i termini prescritti dalla legge; - vengano rispettate le norme sullo smaltimento dei rifiuti da imballaggio di cui all'art. 225 D.Lgs. 152/2006 nonché di quanto prescritto dagli artt. 227 – 228 – 229 del D.Lgs. 152/2006, nonché quanto prescritto in materia di particolari categorie di rifiuti indicati nel Titolo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006; - l'attività di produzione dei rifiuti sopra citati venga regolarmente iscritta nell'apposito registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi o scheda SISTRI, e che prima di effettuare lo smaltimento del rifiuto sia correttamente compilato il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 D.Lgs. 152/2006, o comunque la relativa scheda di movimentazione del SISTRI a cura del produttore; - il registro di carico e scarico dei produttori di



rifiuti all'interno dei siti produttivi venga compilato e detenuto nei termini di legge senza omissioni e in conformità a quanto prescritto dall'art. 190 D.Lgs. 152/2006 e che tale registro rimanga attivo nei siti produttivi sino all'effettivo passaggio al SISTRI; - siano immediatamente rispettate ed attuate le ordinanze contingibili ed urgenti predisposte in virtù dell'art. 191 D.Lgs. 152/2006 che coinvolgono impianti o aree poste sotto il controllo o la gestione di ciascun stabilimento; - venga evitato o comunque impedito l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel sottosuolo nelle aree dello stabilimento, da parte di personale o di terzi affidatari o sub affidatari di opere all'interno degli impianti ubicati nei siti produttivi sopra richiamati, ed altresì che venga evitata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, anche in forma liquida, sul suolo ovvero nel sottosuolo o in corpi recettori superficiali o di falda; - nessuno all'interno dei siti produttivi abbandoni o depositi in modo incontrollato rifiuti speciali industriali, o comunque effettui attività di smaltimento di rifiuti liquidi nel sistema fognario dello stabilimento; - il conferimento dei rifiuti prodotti nei siti aziendali a terzi cessionari autorizzati venga effettuato da imprese di trasporti in possesso delle autorizzazioni prescritte dagli artt. 193 e 194 D.Lgs. 152/2006, e che il trasportatore sia comunque iscritto nel registro dei gestori ambientali o dotato di apposito certificato di qualità, e comunque regolarmente iscritte al SISTRI; - in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 188 D.Lgs. 152/2006, vengano organizzati, ove tecnicamente possibile, trasporti ferroviari al posto dei trasporti su ruota per rifiuti pericolosi eccedenti le 25 ton e per distanze superiori ai 300 km; - lo smaltimento o il recupero o il riciclaggio dei rifiuti prodotti dall'azienda ovvero prodotti nei siti produttivi dalle altre imprese affidatarie di lavorazioni all'interno dello stabilimento sia sempre effettuato rispettando quanto prescritto dall'art. 188 D.Lgs. 152/2006; - il cessionario dei rifiuti prodotti nei siti aziendali sia in possesso di un titolo abilitativo idoneo, vigente ed effettivo, ed effettui la gestione dei rifiuti nel rispetto dei titoli abilitativi e comunque in conformità alla legge e norme locali; quanto detto verificando che il cessionario fosse sempre iscritto al SISTRI; - la caratterizzazione di sostanze o rifiuti o reflui assimilabili a scarichi o rifiuti in forma solida o liquida, o anche finalizzate a garantire il corretto funzionamento dei processi di depurazione delle acque fosse effettuato nel rispetto dei criteri analitici conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006; - entro i termini prescritti dalla normativa in materia, venga elaborata la documentazione necessaria alla presentazione annuale del M.U.D., sulla base di registri e formulari, e che venga redatto e notificato il M.U.D. nelle forme prescritte dalla legge;

3. a gestire la produzione dei rifiuti mediante sistema SISTRI, occupandosi inoltre di attivare, gestire e controllare il sistema di tracciabilità dei rifiuti prodotti da Chimiver Panseri S.p.A. registrando ciascun stabilimento presso l'Autorità competente. Ciò in ogni caso garantendo che ogni produttore di rifiuti all'interno dei siti aziendali sopra indicati: a. fosse dotato di SISTRI attivo e abbia organizzato il registro cronologico dei rifiuti e affidato la corretta compilazione dello stesso a persone espressamente identificate e formate per tale adempimento; b. venisse conferito incarico ai trasportatori e gestori di rifiuti e smaltitori solo se previamente iscritti al SISTRI o comunque iscritti come gestori ambientali,



scegliendo di preferenza i soggetti dotati di certificazione ISO 14001 o EMAS; c. abbia autorizzato con adeguate procedure, il processo di annotazione nella "scheda di produzione" del rifiuto da allo smaltimento o recupero o riciclaggio nei termini e con le modalità prescritte dalla legge, e che una stampa di tale scheda sia sempre consegnata al trasportatore; d. avesse adeguate procedure di archiviazione delle mail del sistema SISTRI notificate per l'avvenuto smaltimento del rifiuto prodotto nello stabilimento; e. agisse nel rispetto delle proprie procedure operative in materia di gestione rifiuti;

4. in merito alle imprese di trasporto recupero o smaltimento dei rifiuti, a scegliere e controllare le imprese cui è affidato il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei siti produttivi, garantendo che: 1) i produttori di rifiuti all'interno dello stabilimento si avvalgano di trasportatori autorizzati; 2) i medesimi produttori di rifiuti all'interno dello stabilimento si avvalgano di imprese di smaltimento autorizzate e in preferenza certificate da Enti di controllo; 3) in caso di gestione dei rifiuti prodotti e avviati a recupero o riciclaggio il sito di destinazione sia dotato di particolari garanzie di affidabilità e rispetto delle prescrizioni poste dagli Enti che lo hanno autorizzato, e che rispetti le norme tecniche che gli hanno consentito l'utilizzo del rifiuto nei suoi cicli produttivi; 5. la preparazione per il riutilizzo di un rifiuto e gestione degli ex rifiuti. Per quanto concerne l'organizzazione e il controllo di tali attività, i procuratori garantiscono, anche attraverso ogni azione di controllo ritenuta opportuna, che: 1) all'interno dei siti produttivi le attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti vengano effettuate solo se espressamente previste da specifiche procedure di prevenzione ambientale vietando ogni operazione di recupero o trattamento del rifiuto che non sia stata espressamente autorizzata dagli Enti competenti, prescrivendo in ogni caso che l'attività di preparazione per il riutilizzo resti tracciata e differenziata da operazioni di recupero o riciclaggio di rifiuti. 2) nessun produttore di rifiuti all'interno dello stabilimento effettui attività di recupero o riciclaggio degli stessi in assenza di una espressa autorizzazione o comunicazione in forma semplificata nei casi in cui essa è consentita; 6. alla cessione o utilizzo di sottoprodotti o terre e rocce da scavo, garantendo che: 1) nell'ambito delle attività produttive effettuate nei siti produttivi aziendali, l'acquisto o la cessione di sottoprodotti come indicati nell'art. 184-bis D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni venga effettuato nel pieno rispetto della tracciabilità degli stessi e delle condizioni d'uso e gestione indicate nel predetto articolo; 2) la produzione o l'utilizzo di terre e rocce da scavo all'interno dei siti produttivi aziendali venga effettuato nel rispetto dell'art. 186 D.Lgs. 152/2008.

(V) garantire la prevenzione dell'inquinamento e gli interventi di bonifica, attraverso ogni opportuna azione di verifica e controllo preventivo sull'organizzazione operativa dello stabilimento. In caso di eventi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il procuratore peraltro garantisce che il responsabile dell'inquinamento effettui immediatamente le comunicazioni e la messa in sicurezza di emergenza nei tempi e nei modi prescritti dall'art. 242 D.Lgs. 152/2006, ovvero attivi la procedura di bonifica; ovvero provvede direttamente a quanto previsto dalle norme vigenti. Attivandosi, inoltre, per controllare che sia portata a termine la procedura operativa ed amministrativa di bonifica o di messa in



sicurezza del sito ai sensi per gli effetti dell'articolo 242 e ss. del D.Lgs. 152/2006, garantendo che nel caso in cui sia necessario procedere ad un intervento di bonifica del suolo o sottosuolo dei siti produttivi aziendali, anche per eventuali scoperte di inquinamenti storici, siano prese opportune iniziative operative per attivare le procedure amministrative di caratterizzazione del sito e del progetto di messa in sicurezza e/o bonifica, di concerto con le Autorità competenti, attuandone le prescrizioni.

(VI) in ordine alle sostanze pericolose e normativa REACH a verificare che siano rispettate le normative comunitarie, nazionali e locali in materia di gestione delle sostanze pericolose all'interno dei siti produttivi ed in particolare all'interno dei depositi temporanei di rifiuti speciali nei siti produttivi, garantendo altresì che il personale esposto ai rischi ed ai pericoli derivanti dalla presenza e dall'uso di tali sostanze pericolose sia sottoposto a specifica informazione mediante l'organizzazione di specifici ed adeguati momenti informativi. Verificando che solo le persone formate ed informate siano autorizzate all'utilizzo o manipolazione o trasporto di tali sostanze. E' sua responsabilità garantire che nei siti produttivi sia applicato il Reg. 1907/2006 (UE) del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE e sue successive modifiche o integrazioni.

(VII) riguardo alla tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, a evitare emissioni inquinanti in atmosfera diverse da quelle espressamente autorizzate per gli impianti dello stabilimento, ovvero tali da essere comunque pericolose per la salubrità dell'aria dello stabilimento e delle zone limitrofi o vietate da norme di legge statale, regionale o comunque da Direttive UE. Provvedendo a prevenire emissioni di fumi, gas o altri rilasci in atmosfera pericolosi per la salute dell'uomo o comunque molesti o fastidiosi per la popolazione circostante allo stabilimento e organizza, gestisce e controlla affinché ogni emissione in atmosfera proveniente dagli impianti in esercizio nello stabilimento, sia autorizzata dall'Autorità competente e, per il caso che nelle autorizzazioni e nei piani di monitoraggio siano prescritte regole cautelari, verifica l'effettivo rispetto ai sensi dell'articolo 269 D.Lgs. 152/2006 o in ogni caso la conformità alla AIA o AUA ed al piano di monitoraggio prescritto dagli Enti competenti;

(VIII) in ordine alla gestione degli affidamenti di opere o servizi o lavorazioni ad imprese esterne, garantire attraverso ogni opportuna azione di controllo che le imprese affidatarie di contratti e loro sub affidatarie all'interno dei siti produttivi: 1) agiscano nel pieno rispetto degli obblighi ambientali derivati dall'effettuazione delle lavorazioni all'interno dei siti produttivi aziendali; 2) non pongano in essere anche tramite loro sub-contrattanti operazioni pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente o tali da recare pregiudizio; 3) si mantengano idonee sotto un profilo organizzativo e tecnico a garantire



l'esecuzione delle lavorazioni nel rispetto degli obblighi aziendali di riduzione e impatto ambientale, in relazione ai lavori o servizi affidati;

- con particolare riferimento, poi, al D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e al successivo D.Lgs. 238/05, in tema di programmazione, organizzazione e controllo, attuazione ed adempimento alle norme previste in materia, anche per ciò che concerne la funzione di gestore di stabilimento a rischio di incidente rilevante. Per tali motivi il procuratore si occupa di prendere ogni misura idonea a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché di adottare appropriate misure di sicurezza e procedere all'informazione, formazione ed addestramento del personale in situ. Provvede altresì alla stesura ed aggiornamento di ogni relazione, piano, notifica, rapporto di sicurezza, documento di prevenzione degli incidenti rilevanti o quant'altro prescritto dal predetto D.Lgs. 334/1999 e successive modifiche, e assicurare l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza previsto dalla norma.
- adempiere a quanto disposto dalle seguenti legislazioni: - R.D. n. 147 del 9 gennaio 1927, art. 15 (utilizzo di gas tossici); - R.D. 31 luglio 1934, Titolo I, art. 1 (depositi di olii minerali); - D.M. 13 ottobre 1984 Titolo XIII, art. 13.1.4 (depositi GPL); - D.Lgs. 230 del 17 marzo 1995 (radiazioni ionizzanti). Ciascun procuratore assume le corrispondenti posizioni di responsabile del sito produttivo di cui è responsabile, ovvero di gestore, provvedendo ad adempiere ai corrispondenti obblighi previsti dalle suddette legislazioni;
- ai fini del raggiungimento del rispetto della Normativa vigente e degli obiettivi di massima tutela della prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro, nonché della prevenzione dell'ambiente e del territorio: - decisione sulla disposizione o meno dell'acquisto o del cambiamento di macchine ed attrezzature; - decisione in ordine alla sospensione delle attività e la relativa ripresa, nonché all'adibizione o meno dei lavoratori a determinate attività e alla agibilità o meno di locali ed impianti della Società; - organizzazione in piena autonomia del personale e delle relative attività lavorative per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'ambiente.

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, ad unanimità delibera:

- di revocare il ruolo di Datore di Lavoro conferito al Presidente sig. Giovanni Panseri con delibera del 21 giugno 2021;
- di individuare quale Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) d.lgs. 81/08 e Responsabile ambientale del d.lgs. 152/2006 il Consigliere Delegato Sig. Nevio Panseri, conferendo allo stesso, ad integrazione dei poteri già conferiti con delibera del 21 giugno 2021, i poteri di seguito riportati:
- i più ampi poteri decisionali, disciplinari, organizzativi, di spesa e di firma per compiere tutti gli atti e provvedere direttamente a quanto ritenuto necessario ed utile per il costante rispetto della normativa, adeguamento ed aggiornamento alla medesima ed alle regole di buona tecnica nelle materie salute, sicurezza dei luoghi di lavoro e ambiente, per tutto quanto inerente le sedi di Chimiver Panseri S.p.A., attribuendo altresì a tal fine la rappresentanza della Società stessa avanti a



tutti gli enti ed organi pubblici e privati, autorità amministrative, giudiziarie e di pubblica sicurezza preposte all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalla normativa generale e particolare, relativamente alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli incendi, compreso l'INAIL, anche ai fini e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 1124/1965;

- tutti i più ampi poteri decisionali, disciplinari, organizzativi, di spesa e di firma in tali materie;
- tutti i più ampi poteri necessari per dare attuazione alle norme del D.P.R. n. 303/1956, del d.lgs. n. 758/1994, della l. n. 123/2007, del d.lgs. n. 81/2008, del d.lgs. 152/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni, con ampia facoltà d'intervento nell'organizzazione del lavoro e delle norme disciplinari al riguardo nonché, tutti i poteri decisionali, disciplinari, organizzativi, di spesa e di firma per gli interventi richiesti e dallo stesso decisi;
- gli adempimenti degli obblighi nelle materie di salute, sicurezza ed ambientale e in tal senso il potere di rappresentare ad ogni effetto la Società avanti a tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo.

Il Datore di Lavoro potrà, inoltre, avvalersi di consulenti per ottenere chiarimenti, pareri, orali e scritti, sulla corretta applicazione di disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, direttive ministeriali, normative UE, ecc., ai fini della loro corretta applicazione e del loro coordinamento.

Ai sensi di legge ed entro i limiti di cui all'art. 16 d.lgs. 81/2008 potrà delegare proprie specifiche funzioni per il compimento di singoli atti o adempimenti sempre previa verifica dell'idoneità tecnica e professionale dei soggetti delegati, all'uopo sottoscrivendo e conferendo, in nome e per conto della società, procure speciali.

Il Consiglio di Amministrazione da mandato al Presidente perché proceda con le necessarie formalità di legge,

Esauriti gli argomenti all'o.d.g. e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 12,00 dopo aver redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Giovanni Panseri

Il Segretario
Paolo Saita